



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 33 DEL 12/03/2020

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, e 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020 e in particolare l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone testualmente che *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali dei citati DPCM è incluso quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO necessario di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini e per tali ragioni, di disporre la chiusura dei parchi pubblici comunali di via Roma e di via Francesco Baracca, fino al 3 aprile 2020 compreso;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 29 del 09/03/2020 relativa alla chiusura del Centro Sportivo Comunale, consentendone l'accesso solo al personale delle società affidatarie della gestione ed esclusivamente per gli interventi di manutenzione;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa e **fino al 3 aprile 2020 compreso** la chiusura dei parchi pubblici comunali di via Roma e di via Francesco Baracca.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Corpo di Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Vicenza;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" per le attività di verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)